



Rep. Ord. N° *vedasi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via dell'Elettricità nel tratto compreso tra via della Pila e l'innesto con A57 a Marghera-Venezia, in occasione dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione – modifica data esecuzione lavori

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 04/08/2023 è stata emessa l'ordinanza dirigenziale n.517 che regola la circolazione in via dell'Elettricità nel tratto compreso tra via delle Macchine e l'innesto con A57 a Marghera Venezia fino al giorno 16/09/2023 in occasione dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione;
- in data 09/08/2023 con prot. n. 382578 la ditta CM Infrastrutture Srl ha comunicato che le lavorazioni da eseguire e la larghezza della carreggiata stradale di via dell'Elettricità nel tratto compreso tra via della Pila e l'innesto con la A57 non permettono il transito dei mezzi durante le lavorazioni;
- la ditta CM Infrastrutture Srl ha chiesto che le lavorazioni siano effettuate in assenza di traffico con la conseguente chiusura totale della viabilità nel tratto di via dell'Elettricità sopracitato;
- il comune di Venezia ha emesso l'ordinanza n. 587 in data 06/09/2023, in evasione all'istanza pervenuta;

Considerato che:

- l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, con prot. 431588 del 13/09/2023, ha inoltrato richiesta di modifica del provvedimento n.587 emesso in data 06/09/2023, a seguito della mancata esecuzione degli interventi precedentemente comunicati;
- l'intervento sarà eseguito nella medesima fascia oraria dei giorni 14 e 15 settembre 2023, anziché nei giorni 10,11,12,13 e 14 settembre 2023 come indicato nell'ordinanza n.587;

Ritenuto quindi necessario aggiornare l'ordinanza n.587/2023;

Visti:

- la richiesta di modifica dell'ordinanza 587/2023 inoltrata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, prot. n.431588 del 13/09/2023;



- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

l'ordinanza dirigenziale n.587 del 06/09/2023, trova attuazione dalle ore 20.00 alle ore 06.00 dei giorni 14 e 15 settembre 2023

La presente ordinanza ha validità ed esecutività secondo quanto sopra specificato.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità e Viabilità Terraferma e al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità e Viabilità Terraferma e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.



Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Il Dirigente
Ing. Roberto Di Bussolo*

**Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."*